

N. R.G. 30/2025 P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e per la regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:

dott. Giovanni Trerè	Presidente
dott. Massimo Vicini	giudice
dott. Paolo Gilotta	giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 50 CCI

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 30/2025 promosso da:

S.R.L.

Ricorrente

nei confronti di

S.R.L.

;

Resistente

--=o0o=--

Letto il ricorso con il quale S.R.L. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata di S.R.L., deducendo la sussistenza di un credito pari ad € 22.337,26 come da atto di precetto intimato a seguito dell'emissione del d.i. n. 988/2024, munito di esecutorietà;

ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 CCI., in quanto parte resistente ha sede in Castel Bolognese (RA), e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;

rilevato che S.R.L. è imprenditore commerciale in forma collettiva che svolge attività nel campo dell'edilizia residenziale e, secondo quanto previsto all'art. 122 CCI, è assoggettabile a liquidazione giudiziale, risultando peraltro in possesso dei relativi requisiti dimensionali ex art. 2 lett. c) CCI;



considerato che, a seguito di ampio scambio in contraddittorio, ad esito dell'udienza del 4.06.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti;

osservato

che non si ritiene raggiunta la prova dell'insolvenza della resistente, dal momento che le indagini ufficiose hanno offerto il riscontro di: nr. 2 decreti monitori emessi contro nel 2023 e 2024, in solido con altro co-debitore, a favore di S.R.L., per un valore complessivo di circa € 70.000,00; in d.i. emesso a favore di S.R.L.; un d.i. emesso a favore di S.R.L.; un d.i. emesso a favore di S.R.L..

che, a seguito dei termini concessi all'udienza del, la resistente ha prodotto due scritture di definizione stragiudiziale delle pendenze relative a Stiren s.r.l. e Calcestruzzi Preconfezionati, sicché, allo stato attuale, oltre al titolo monitorio del ricorrente, sussistono solo gli ulteriori decreti emessi a favore di GP s.r.l.

che, relativamente alle scritture sopradette, non assume rilievo il fatto che esse riportino date successive all'udienza del, posto che – in assenza di deduzioni o contestazioni sulla genuinità dei documenti o delle sottoscrizioni – ciò che in questa sede rileva è “il fatto”, anteriore alla presente decisione, della definizione bonaria delle pendenze monitorie, documentato dalle scritture prodotte;

che, quanto alle ulteriori pendenze monitorie, unici indici sintomatici accertati, esse non comprovano univocamente una condizione irreversibile di insolvenza; premesso, infatti, che la resistente non si trova in stato di liquidazione, almeno formalmente, pur avendo temporaneamente sospeso o fortemente ridotto l'attività caratteristica (vd. conto economico al 1.05.2025, all. in atti), sicché vale per essa un'accezione di insolvenza in senso c.d. dinamico (cfr. ex multis Cass. 30284/2022 “*Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa*”); premesso ciò, gli esiti dell'istruttoria consentono di ritenere senz'altro sussistente una condizione di *deficit* finanziario, legata all'insufficienza del capitale circolante netto, testimoniata non solo dall'inadempimento relativo ai debiti in disamina, ma anche dalla “prassi” (elevata addirittura, a quanto pare, a strategia aziendale), di definire “a saldo e stralcio” le posizioni passive, anche mediante *datio in solutum*.

Altrettanto indubbio, tuttavia, è il dato relativo alla sussistenza di consistenti (in rapporto alle posizioni debitorie scadute rilevate) crediti litigiosi, il cui accertamento, anche parziale, per via giudiziale o stragiudiziale, tuttora in corso, appare idoneo quantomeno a coprire le suddette passività e a finanziare un ciclo economico che, a quanto è dato evincere dalla contabilità per l'esercizio 2024 e pur con tutte le riserve del caso (i crediti registrati in bilancio appaiono in gran parte litigiosi o, comunque, non certi, e non pare, nonostante il contenuto della nota integrativa, che siano stati appostati nel valore di presumibile realizzo), appare idoneo a remunerare i fattori produttivi e consentire la ripresa della continuità d'impresa.



Allo stato della presente delibazione, dunque, difetta il riscontro di una condizione irreversibile di insolvenza, potendo la condizione di illiquidità riscontrata, con i conseguenziali inadempimenti, dirsi ancora compatibile con una condizione di grave squilibrio finanziario con caratteri di temporaneità, legata agli esiti dei contenziosi pendenti.

Le spese del procedimento debbono essere integralmente compensate, posto che è obiettivo ed incontestato l'inadempimento di _____ s.r.l. nei confronti della ricorrente, che ha dunque legittimamente dato avvio al presente P.U. presumendo in buona fede lo stato di insolvenza.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

Visto l'art. 50, 121 CCI rigetta il ricorso proposto da
S.R.L.;

S.R.L. nei confronti di

Spese compensate.

Ravenna, 07/07/2025

Il giudice rel.
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente
dott. Giovanni Trerè

